CAMERA DEI DEPUTATI N. 2173

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CATELLA

Presentata il 29 dicembre 1969

Prevalenza della destinazione urbanistica nell'utilizzo delle aree

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La pianificazione urbanistica potrebbe, forse, a buon diritto, essere citata come l'esempio più antico di pianificazione pubblica, anche se solo da tempi relativamente a noi vicini i problemi ad essa relativi vengono affrontati con carattere di organicità e solo se recentissimamente si viene sostenendo da molte parti la necessità che le soluzioni di sistemazione territoriale – sia nei riguardi degli insediamenti urbani in senso stretto, sia per gli insediamenti agricoli, industriali e commerciali – assumano carattere di globalità.

Su quest'ultimo punto il nostro accordo sussiste solamente in una visione non strettamente dirigistica, ma elastica e flessibile della pianificazione, che, da un lato, si fondi su fondamentali princìpi certi e dall'altro su applicazioni pratiche articolate, in grado di ben corrispondere ai mutamenti ed alle diversità che si possano via via riscontrare nel contesto economico e sociale della nazione e delle unità territoriali considerate. Di guisa che le norme di pianificazione urbanistica e territoriale risultino certe ed efficaci allo scopo che si prefiggono pur senza sboccare in strumenti politici di accentramento statale.

Certo, le difficoltà maggiori non sorgono nell'enunciazione di tali chiarissimi princìpi, quanto nella loro trasformazione in norme di legge prima, e nella prassi poi. A questo punto vogliamo richiamare alla vostra memoria il progetto di legge liberale sulla « Disciplina urbanistica » (vedi stampato S.n. 1518 e stampato C.n. 2892) presentato durante la trascorsa legislatura ed i princìpi che lo riformavano.

Ora ci è sembrato, sempre nello spirito di quanto sopra esposto e delle linee che hanno presieduto alla estensione del su riferito progetto, che tra i princìpi certi da porre alla base della regolamentazione giuridica della materia urbanistica e di pianificazione territoriale dovrebbe trovare il suo giusto posto anche un principio generale sull'efficacia degli strumenti urbanistici approvati, rispetto all'efficacia di altri strumenti sia di ordine legislativo-giuridico sia di ordine amministrativo, riguardanti parimenti la destinazione delle aree nel territorio nazionale.

Oggi, infatti, in assenza di una simile chiara ed univoca normativa, sorgono, in molti casi, dubbi interpretativi sulla norma di legge da applicare in materia, con conseguenti relative frequenti controversie. Così, ad esempio, non sempre è facile decidere se, in determinate circostanze, debba prevalere la utilizzazione agricola e forestale del suolo oppure l'utilizzazione strettamente urbanistica od industriale e commerciale. In tali casi, oggi come oggi occorre risalire a norme particolari ed al loro coordinamento per una spesso

difficile ed incerta interpretazione della volontà del legislatore.

Per rimediare a tali inconvenienti ci è sembrato opportuno non solo prevedere una precisa norma di contenuto generale in materia di prevalenza tra le varie possibili utilizzazioni del suolo, ma ci è sembrato altresì giusto che tale prevalenza debba spettare alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici debitamente approvati (programma urbanistico nazionale, piani di coordinamento territoriale, piani regolatori, piani di fabbricazione, e simili) su qualsiasi altra destinazione. Ciò in quanto è proprio in sede di strumentazione urbanistica che dovrebbero – a nostro giudizio – effettuarsi le scelte e derimersi i possibili contrasti di interessi e di punti di vista in tema di disciplina della utilizzazione del suolo.

Poiché la presente proposta di legge ci sembra ben rispondere a criteri di chiarezza da tutti auspicati e la soluzione scelta si rivela in armonia con princìpi di natura urbanistica e di pianificazione territoriale largamente sentiti, confidiamo nel vostro consenso alla proposta di legge che sottoponiamo al vostro giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le destinazioni di aree disponibili nel territorio nazionale, previste nei piani regolatori o in altri strumenti urbanistici, purché approvati a norma di legge, prevalgono su qualsiasi altra possibile destinazione.